



Comune di Vicenza

PGN

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO IN GESTIONE MEDIANTE PUBBLICA SELEZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL “MERCATINO DI NATALE” EDIZIONI 2019-2020-2021 CON POSSIBILITA’ DI PROROGA PER ANNI 2022-2023 (CIG Z8228F742F)

Art. 1

(Oggetto – durata - orario)

Affidamento dell’organizzazione del “Mercatino di Natale” nelle vie e piazze del centro storico a Vicenza e precisamente: Corso Fogazzaro, Piazza San Lorenzo (ove deve, comunque, essere garantito lo svolgimento del mercato nella mattina del giovedì), Contrà Cesare Battisti (abside del Duomo) e Corso Palladio.

L’allestimento potrà prevedere strutture di vendita tipo “casette”, cioè un manufatto in legno o materiale simile con caratteristiche di una piccola casa con tetto a capanna, dotato di impianti elettrici a norma, oppure gazebo oppure auto market per vendita di alimentari e somministrazione.

Il numero di postazioni è quello determinato nel progetto vincitore.

Merceologie previste:

figure ed accessori per presepi • addobbi per l'albero di Natale • candele ed altri oggetti in cera • prodotti dell'artigianato artistico, in legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti, ceramica, terracotta, sculture in legno • articoli da regalo natalizi, giochi in legno • libri, ecc; prodotti enogastronomici e dolci natalizi

Periodo:

7 dicembre 2019 – 6 gennaio 2020;

7 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021;

7 dicembre 2021 – 6 gennaio 2022

con possibilità di proroga per un ulteriore biennio previa valutazione dell’Amministrazione Comunale.

Orario: dalle ore 10,00 alle ore 19,00

Art. 2

(Corrispettivo all’affidatario)

L’attività di gestione del mercato dovrà essere effettuata senza scopo di lucro.

L’affidatario potrà chiedere agli operatori il pagamento di un corrispettivo a copertura di tutte le spese sostenute, comprensive dei costi dell’organizzazione, assicurazioni, ecc. tra un importo minimo di € 30,00 e massimo di € 100,00.

E’ vietato imporre agli operatori il versamento di somme ulteriori in aggiunta al corrispettivo individuato al comma precedente.

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l’accesso all’area della manifestazione.

Lo svolgimento del mercato deve avvenire senza oneri per il Comune.

Art. 3

(Obblighi dell’affidatario)



Comune di Vicenza

L'affidatario si impegna a :

- organizzare gli spazi espositivi, fatte salve le competenze del Comune, di cui al successivo art. 6, in relazione al rilascio delle concessioni;
- versare la somma offerta in sede di gara entro il 31 ottobre di ciascun anno;
- predisporre la segnaletica orizzontale di delimitazione dei singoli posteggi;
- effettuare il pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico entro l'inizio della manifestazione (entro il 7 dicembre di ciascun anno);
- versare agli Enti e alle Società competenti i corrispettivi relativi alla eventuale tariffa di igiene ambientale, agli eventuali consumi di energia elettrica, consumo di acqua potabile e ad ulteriori eventuali oneri;
- consentire l'utilizzo dei posteggi, in relazione alle postazioni effettivamente concesse, senza permettere la sosta degli automezzi degli operatori, né la presenza di soggetti non autorizzati;
- al termine di ogni mercato trasmettere all'Ufficio commercio aree pubbliche l'elenco degli operatori intervenuti al mercato stesso; tale elenco dovrà per ogni operatore riportare ragione sociale, numero di partita IVA, numero iscrizione Inps/Inail e numero di targa del mezzo utilizzato per entrare in ZTL. Il canone versato dovrà essere integrato con il versamento residuo della quota in base al numero esatto delle presenze registrate;
- realizzare eventuali iniziative promozionali.

verificare che:

- su tutti i prodotti esposti nei singoli banchi siano indicati i prezzi di vendita;
- i banchi siano collocati entro il perimetro del posteggio concesso;
- ciascun espositore lasci l'area che è stata utilizzata libera e pulita, collocando i rifiuti in appositi contenitori.
- segnalare eventuali illeciti alle autorità competenti;
- vigilare, nel corso dello svolgimento del mercato, sul rispetto delle norme che regolano lo stesso e che non vengano tenuti comportamenti che danneggino le aree o che costituiscano pericolo per la clientela e/o intralcio per il deflusso delle persone o la circolazione dei mezzi di soccorso.

Art. 4 (Cauzione e assicurazione)

L'aggiudicatario dovrà presentare prima della stipula della convenzione:

- polizza fidejussoria bancaria o assicurativa o versamento dell'importo di euro 2.000,00 a favore del Comune di Vicenza presso la tesoreria comunale, a titolo di deposito cauzionale, che potranno essere restituiti al termine del previsto periodo di affidamento;
- adeguata copertura assicurativa (polizza danni R.C.T.) con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 che sollevi la pubblica amministrazione da tutte le responsabilità inerenti ai rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato dell'antiquariato.

La risoluzione della presente convenzione per causa imputabile all'organizzatore comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero importo cauzionale.

Art. 5 (Obblighi del Comune di Vicenza)

Spetta all'Amministrazione Comunale :



Comune di Vicenza

- allestire la segnaletica verticale sull'area mercatale;
- effettuare attività di vigilanza.

Art. 6

(Spostamento temporaneo del mercato)

Il Comune potrà disporre lo spostamento di tutto o parte del mercatino per esigenze temporanee dovute ad eccezionali motivi di interesse pubblico o in occasione di particolari eventi, previa comunicazione all'organizzatore entro un ragionevole termine di preavviso di 15 giorni in luogo idoneo.

Art. 8

(Pagamento del suolo pubblico)

L'affidatario dovrà versare agli Enti ed alle Società competenti, con cadenza annuale, i corrispettivi relativi alle seguenti voci:

- canone di occupazione del suolo pubblico di tutti gli spazi effettivamente occupati dagli operatori;
- tariffa di igiene ambientale;
- eventuali consumi di energia elettrica e acqua potabile;
- ulteriori ed eventuali oneri .

Art. 9

(Responsabilità)

L'area pubblica sede del mercatino deve essere restituita, a conclusione di ogni periodo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava prima dell'occupazione.

La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti dell'area, quale conseguenza dell'attività di cui alla presente convenzione, farà carico all'affidatario ed all'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.

L'affidatario si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa con primaria compagnia, con un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercato nei confronti di operatori, visitatori e acquirenti e a tutela dell'Amministrazione Comunale in ordine a qualsiasi ipotesi di responsabilità civile.

L'Amministrazione Comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art.10

(Risoluzione e recesso)

L'affidamento della gestione del mercatino di Natale si risolverà di diritto qualora l'affidatario:

- incorra in gravi violazioni o gravi inadempienze in ordine agli obblighi contrattuali assunti (es.: mancato versamento delle somme dovute alle date prescritte, reiterati abusi connessi alla conduzione dell'iniziativa ecc);
- conferisca il servizio a terzi (salvo il caso di fusione, trasformazione ed incorporazione ecc).

Nelle ipotesi sopra individuate, oltre all'incameramento dell'intero deposito cauzionale, potrà essere applicata una pena determinata con decisione della Giunta Comunale.

Parimenti la convenzione si dovrà considerare risolta se l'Associazione/il soggetto affidatario della gestione risulti non godere o cessi di godere della piena capacità giuridica (sia posta in liquidazione, abbia cessato o modificato la propria attività ovvero sia sottoposta a fallimento o ad altre procedure concorsuali) e per altre evenienze che rendano incompatibile l'assunzione e/o il mantenimento dell'incarico da parte dell'affidatario.



Comune di Vicenza

Il Comune di Vicenza potrà inoltre recedere dal presente contratto e procedere alla revoca dell'affidamento dell'incarico nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico all'allestimento del mercatino natalizio e senza che l'affidatario abbia a rivendicare alcunché dall'Amministrazione.

Nelle ipotesi sopra prospettate, sarà inviata all'affidatario una lettera di preavviso con anticipo di giorni 90 e allo stesso dovrà essere corrisposto dagli operatori il pagamento per il servizio effettivamente svolto per l'organizzazione del mercato, sino all'avvenuta comunicazione del recesso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11 (Recesso del concessionario)

L'affidatario potrà recedere con preavviso di 120 giorni, da comunicare all'Amministrazione Comunale con lettera raccomandata ed informando direttamente ed adeguatamente gli operatori.

Il recesso dell'affidatario senza giusta causa o senza preavviso comporterà, di diritto, l'incameramento dell'intero deposito cauzionale, come stabilito al precedente art. 5.

Art.12 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si rinvia alle disposizioni dettate dal codice civile e dal vigente regolamento in materia

Art. 13 (Privacy)

Tutti i dati forniti saranno utilizzati per lo svolgimento della convenzione nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati e dei regolamenti Comunali vigenti.

Art. 16 (Foro competente)

Le eventuali controversie relative alla concessione saranno di competenza del foro di Vicenza.